

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI PER I DIPENDENTI DEL FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE – CIG 7580370F33

1 - OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei del valore facciale di € 9,00 per i dipendenti di Fondartigianato.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato anche dallo schema di contratto.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con l'Appaltatore, dietro presentazione dei buoni pasto cartacei.

I dipendenti di Fondartigianato destinatari del servizio sostitutivo mensa sono attualmente 18.

All'art. 7 del presente Capitolato sono riportate le caratteristiche e i parametri della rete di esercizi convenzionati con particolare riferimento distanza degli esercizi dalla sede di utilizzo dell'Amministrazione e alla numerosità degli Esercizi convenzionati.

ART. 2- DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 3- IMPORTI E QUANTITATIVI DI AGGIUDICAZIONE

Nel corso del periodo indicato all'art. 2, l'aggiudicatario si obbliga ad assicurare alla Stazione appaltante il servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto, nella quantità che verrà richiesta per un numero stimato contrattuale di 12.960 buoni per il triennio, corrispondenti alla stima dei buoni pasto pari a 36 mensilità.

L'importo massimo sarà determinato dal numero dei buoni pasto richiesti moltiplicato per il prezzo offerto per ciascuno di essi dall'operatore economico aggiudicatario.

ART. 4- MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO

FONDARTIGIANATO richiederà la consegna dei buoni pasto necessari all'espletamento del servizio mediante apposite richieste periodiche di approvvigionamento effettuate via e-mail o attraverso appositi sistemi informatici.

Entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario (Appaltatore) si obbliga a mettere a disposizione di Fondartigianato una casella di posta elettronica o altro sistema informatico (quali, a titolo esemplificativo, piattaforma web) per l'invio della richiesta di approvvigionamento.

La richiesta di approvvigionamento conterrà, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- ragione sociale e partita IVA della stazione appaltante,
- i quantitativi di buoni pasto da consegnare;
- i riferimenti per la consegna (Indirizzo di consegna, etc.);
- numero dei buoni pasto per carnet;
- cognome e nome del referente per la consegna dei buoni pasto.

ART. 5- CONSEGNA BUONI PASTO

L'Appaltatore provvederà a consegnare a Fondartigianato il numero di buoni pasto del valore nominale di € 9,00 indicato nella richiesta di approvvigionamento presso la sua sede di Roma, in via Santa Croce in Gerusalemme n. 63.

Eventuali variazioni della sede saranno comunicate tempestivamente da Fondartigianato all'Appaltatore.

La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 10:

- in caso di prima richiesta di approvvigionamento, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima;
- nel caso di richieste di approvvigionamento successive alla prima, entro 7 giorni

lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa,

Le spese di imballo, di trasporto e di consegna sono comprese nel prezzo e sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Laddove vi siano errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti, o nella spedizione degli stessi, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni decorrenti dalla comunicazione di irregolarità rilevata dalla stazione appaltante, senza addebiti di costi aggiuntivi per quest' ultima.

ART. 6- CARATTERISTICHE BUONI PASTO

I buoni pasto consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del buono pasto di € 9,00.

Essi dovranno possedere, ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010, modificato dal D.L. n. 187/2010 e convertito in L. n. 217/2010, caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del buono pasto stesso.

I buoni pasto dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale di Fondartigianato;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale in valuta corrente;
- d) la scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte degli utenti secondo quanto disposto dal successivo art. 6.1 del presente Capitolato;
- e) i riferimenti per l'invio della fattura da parte degli esercenti convenzionati;
- f) lo spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore, e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- g) la dicitura *“il buono pasto non è cumulabile né cedibile né commercializzabile né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore”*;
- h) la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendenti

anche i codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli esercenti muniti di specifici lettori la corretta lettura dei buoni pasto oggetto di tale appalto;

i) quant'altro previsto dalle normative che verranno emanate nel corso del servizio.

La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spese dell'Appaltatore; detti buoni saranno raccolti in blocchetti da 20 e numerati in ordine progressivo.

Qualora, a seguito di leggi, regolamenti, accordi sindacali, il valore facciale del buono venisse modificato, lo sconto in percentuale offerto rispetto al valore nominale dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito. In tal caso l'Appaltatore dovrà continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto. Sarà cura dell'Appaltatore aggiornare il nuovo valore nominale.

6.1 SPENDIBILITÀ DEI BUONI PASTO

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i buoni pasto consegnati fino al 30 settembre potranno riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i buoni pasto consegnati a partire dal 1° ottobre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

6.2 CONDIZIONI DI RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI

I buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti da Fondartigianato all'Appaltatore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di invio del buono da parte di Fondartigianato) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul buono (ad es. un buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31 dicembre 2019 potrà essere restituito all'Appaltatore entro e non oltre il 31 marzo 2020). La restituzione di buoni pasto scaduti nei termini indicati obbliga l'Appaltatore all'emissione di nota di credito nei confronti di Fondartigianato.

L'Appaltatore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine a Fondartigianato.

6.3 CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO

I buoni pasto possono essere utilizzati durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai dipendenti di Fondartigianato. Essi possono essere utilizzati esclusivamente per l'intero valore nominale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.

Il titolare del buono pasto ha l'obbligo di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono e il maggior costo della consumazione richiesta.

Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 7- ESERCIZI CONVENZIONATI

ART. 7.1 CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dei dipendenti di FONDARTIGIANATO una rete di esercizi convenzionati, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto, di generi alimentari di buona qualità organolettica. Fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, e fermo restando quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 3 del D.M., 7 giugno 2017, n. 122 il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore

merceologico alimentare.

- c) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;
- d) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- e) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
- f) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

Resta fermo l'obbligo degli esercizi convenzionati di:

- a) possedere l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283, nel caso di preparazione, manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio;
- b) avere caratteristiche tali da garantire una adeguata recettività;
- c) esporre all'ingresso l'adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio.

ART. 7.2 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

L'Appaltatore dovrà convenzionare, nei termini di cui al presente Capitolato, gli esercizi che saranno autorizzati al ritiro dei buoni pasto relativi al presente appalto.

Qualora i buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi presso esercizi non rientranti negli elenchi degli esercizi convenzionati, per i suddetti buoni si applicheranno le medesime condizioni offerte in sede di gara.

Nel caso l'Appaltatore, successivamente alla stipula del contratto con FONDARTIGIANATO, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati a Fondartigianato, dovrà applicare anche a detti esercenti le medesime condizioni contrattuali.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione, salvo per cause di forza maggiore.

L'Appaltatore non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.

ART. 7.3 NUMERO DI ESERCIZI CONVENZIONATI E NUMERO MINIMO DI ESERCIZI CONVENZIONATI COLLOCATI VICINO LA SEDE DI FONDARTIGIANATO

L'Appaltatore dovrà garantire a Fondartigianato, per tutta la durata contrattuale, la presenza sul mercato degli esercizi commerciali proposti nell'offerta tecnica.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà garantire almeno 10 esercizi convenzionati entro la distanza massima di 1000 mt dalla sede di Fondartigianato di via Santa Croce in Gerusalemme n. 63 in Roma, calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di utilizzo.

Presso detti Esercizi dovrà essere assicurata la spendibilità dei buoni pasto oggetto dell'appalto.

Tutti gli esercizi convenzionati dovranno essere comunicati a Fondartigianato attraverso un elenco riportante almeno le seguenti informazioni:

- a) Anagrafe esercizio,
- b) Indirizzo dell'esercizio,
- c) Caratteristiche dell'esercizio

Tale elenco dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione. La mancata attivazione della rete di esercizi richiesta entro il termine di cui sopra comporta la decadenza dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.

144 comma 7 del d.lgs n. 50/2016. In ogni caso, qualora si verificasse una diminuzione anche di uno solo degli esercizi convenzionati presenti nell'elenco, l'Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione a Fondartigianato e a disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi 5 giorni dalla suddetta comunicazione.

ART. 7.4 OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE FATTURE E AL PAGAMENTO DEGLI ESERCENTI

L'Appaltatore, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine offerto in sede di gara, calcolato dalla data di presentazione della relativa fattura, relativa ai buoni pasto Fondartigianato, da parte degli Esercenti.

L'Appaltatore, in relazione alla Commissione richiesta agli Esercenti (c.d. *Sconto incondizionato*), dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, una Commissione non superiore a quella dichiarata in sede di gara. Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi in codesto Capitolato e degli impegni presi attraverso l'offerta presentata in sede di gara.

ART. 8- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati verranno pagate da Fondartigianato nel termine di 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura.

Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere il riferimento al contratto, alla singola richiesta di approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di buoni e all'intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura nonché dovrà contenere il CIG (Codice Identificativo Gara).

ART. 9- VERIFICHE ISPETTIVE AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Fondartigianato si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni del presente capitolato. Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare l'effettiva spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati.

In particolare, per ogni singolo esercizio, potrà essere oggetto di verifica l'esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito, l'effettiva accettazione del buono pasto e il riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto.

ART. 10- PENALI

10.1 DIFFORMITÀ NEI TERMINI DI CONSEGNA DEI BUONI PASTO

L'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Fondartigianato una penale pari all'1 ‰ (un per mille) dell'importo indicato nella richiesta di approvvigionamento (escluso IVA), per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto di cui all'articolo 5 del presente Capitolato. Resta salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, l'Appaltatore si impegna ad effettuare una nuova fornitura, senza addebito di costi aggiuntivi, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata da Fondartigianato, pena l'applicazione di una penale a favore di quest'ultimo, pari all'1 ‰ (un per mille) dell'importo indicato nella richiesta di approvvigionamento (escluso IVA), per ogni giorno di ritardo successivo al termine sopra indicato.

Superato l'importo del 10% corrisposto a titolo di penale senza che l'Appaltatore abbia provveduto a effettuare correttamente il servizio, Fondartigianato si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta l'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del danno e l'incameramento della cauzione. Le penali saranno rimosse mediante prelievo sulla fatturazione emesse dalla ditta esecutrice del servizio.

10.2 DIFFORMITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza per la spendibilità dei buoni pasto di cui al articolo 6, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Fondartigianato una penale pari all'1 ‰ (un per mille) dell'importo dei buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3 DIFFORMITÀ RELATIVE AL CONVENZIONAMENTO

Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati per la consegna degli elenchi (15 giorni lavorativi) degli esercizi convenzionati l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Fondartigianato una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati da parte di Fondartigianato evidenzi una difformità in ordine agli elementi indicati all'articolo 9 l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere allo stesso Fondo le seguenti penali:

<u>DIFFORMITÀ</u>	<u>PENALE IN €</u>
➤ Inesistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi	€ 500,00
➤ Mancata accettazione del buono pasto in caso di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto (per esercizio convenzionato)	€ 500,00
➤ Mancato riconoscimento del valore nominale del buono pasto (per esercizio convenzionato)	€ 500,00
➤ Diminuzione degli esercizi convenzionati rispetto all'elenco comunicato a Fondartigianato	€ 500,00
➤ Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 7.2 per la sostituzione degli esercizi convenzionati	€ 100,00

11. REVISIONE PREZZI

Sulla base dell'attenta valutazione di tutti i possibili costi dell'Appalto, le Parti

convengono che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1664 del codice civile, il Corrispettivo pattuito non possa in alcun caso essere soggetto a revisione e variazione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità.

12. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a eseguire l'Appalto a perfetta regola d'arte, nel rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione del Contratto, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, secondo le prescrizioni previste dal presente Capitolato, dal Contratto, dall'Offerta dell'Appaltatore e dal DM 7 giugno 2017 n. 122.

12.2 L'Appaltatore opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel Contratto e relativi Allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche ed istruzioni che potranno essere comunicate in corso d'opera e con le norme di legge applicabili.

12.3 Con la stipulazione del Contratto, l'Appaltatore espressamente riconosce e dichiara, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel Corrispettivo:

- (a) di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del Corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'Appalto;
- (b) di avere adeguata esperienza nell'esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a quelli oggetto di Appalto e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni;
- (c) di avere attuato una rete di esercizi convenzionati con le caratteristiche indicate nell'Offerta e all'art. 3 del DM 7 giugno 2017 n. 122 e di impegnarsi a mantenere valida e operativa detta rete per tutta la durata del Contratto, impegnandosi altresì a sostituire gli esercizi convenzionati che, in base alle verifiche del Committente, non dovessero risultare conformi alle caratteristiche previste;
- (d) di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- (e) di impegnarsi conseguentemente a manlevare immediatamente e

incondizionatamente il Committente da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione al Servizio; tale impegno include l'obbligo dell'Appaltatore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da qualsiasi terzo ai danni del Committente in relazione al Servizio;

(f) di assumere la responsabilità dei danni derivanti al Committente e ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici esercizi convenzionati, sia per colpa della stessa affidataria;

(g) di osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

(h) di impegnarsi ad adottare idonee ed efficaci misure antifalsificazione e di tracciabilità dei buoni pasto.

13. TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

13.1 L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, retribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza dei propri lavoratori, intendendosi manlevato il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

13.2 In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti e applicabili alla data della stipulazione del Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.

13.3 Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il RUP procederà a invitare per

iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del Contratto.

13.4 Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, il Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze a essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

13.5 Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Stazione Appaltante segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante tratterà dal pagamento del Corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

13.6 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

14. GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

14.1 A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il Contratto, l'Appaltatore consegnerà contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la fideiussione rilasciata da ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

14.2 La cauzione definitiva sarà restituita all'Appaltatore entro 60 (sessanta giorni) dall'ultimo certificato di verifica di conformità redatto dal Direttore dell'Esecuzione del

Contratto a seguito della scadenza del Contratto stesso.

15. RECESSO

15.1 Il Committente potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% delle forniture, con rinuncia espressa dell'Appaltatore al risarcimento del maggior danno.

15.2 Il Committente può inoltre recedere dal Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l'Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Committente potrà risolvere il Contratto tramite l'invio di una comunicazione scritta mediante *PEC* nei seguenti casi:

- (a) frode o grave negligenza;
- (b) accertata esecuzione in subappalto non autorizzata dal Committente;
- (c) cessione parziale o totale del Contratto;
- (d) liquidazione o ogni altro caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
- (e) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal Contratto e dal D.Lgs. 81/2008;
- (f) mancato rispetto delle modalità e dei termini di pagamento agli esercizi convenzionati indicati nell'Offerta;
- (g) modifica non autorizzata alla rete degli esercizi convenzionati indicati nell'Offerta;
- (h) in ogni altro caso espressamente previsto nel Contratto.

16.2 Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del Servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

14.3 Il Contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

17. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

17.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

17.2 L'Appaltatore non potrà cedere in tutto o in parte il Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

18. SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

18.1 Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sul Committente.

18.2 L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza.

19. FORO COMPETENTE

19.1 Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del Contratto le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.